

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 50/2023

PAGINA

1/14

OGGETTO

DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE PER L'ANNO 2022 (MOD. REDDITI 2023 SOCIETÀ DI PERSONE)

AGGIORNAMENTO

20 GIUGNO 2023

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 D.P.R. 22.07.1998 N. 322 – D.P.R. 07.12.2001 N. 435 – ART. 1, CO. 574, Legge 27.12.2013 N.147 – ART. 17 D.lgs. 21.11.2014 n.175 “Decreto Semplificazioni” – ART. 5, D.L. 22.10.2016 N. 193 – ART. 3, DL 24.4.2018 N. 50 CONV. IN LEGGE 21.6.2017 N. 96 – ART. 1 CO. 932 L. 27.12.2017 N. 205 - Provvedimento del 31 gennaio 2020 Prot. n. 27807/2020 – Provvedimento del 31 gennaio 2022 Prot n. 30742/2022, aggiornato con il Provvedimento del 22 aprile 2022 – Provvedimento del 28 Febbraio Prot n. 555311/2023, aggiornato con il Provvedimento del 18 Maggio 2023; Decreto Legge 1.06.2023 n.61 “Decreto Alluvioni”; Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14.6.2023 n.98;

ALLEGATI

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE MOD. REDDITI 2023 PERIODO D'IMPOSTA 2022

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
REDDITI SP

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
000

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 56/2020 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE PER L'ANNO 2019 (MOD. REDDITI 2020 SOCIETÀ DI PERSONE)
CIRCOLARE N. 53/2021 – DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE PER L'ANNO 2020 (MOD. REDDITI 2021 SOCIETÀ DI PERSONE)
CIRCOLARE N.46/2022 – DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE PER L'ANNO 2021 (MOD. REDDITI 2022 SOCIETÀ DI PERSONE)

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Le società di persone e le associazioni, residenti nello stato sono tenute a presentare le dichiarazioni dei redditi per l'anno 2022 (modello REDDITI SP 2023), senza incorrere in sanzioni entro il **30 novembre 2023** esclusivamente per via telematica.

Si ricorda, che la dichiarazione IRAP non può più essere trasmessa in forma unificata ma va presentata in forma autonoma in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Con il Provvedimento del 28 Febbraio 2023, Prot. n. 555311/2023 ed aggiornato con il Provvedimento del 18 Maggio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi SP 2023, relativo ai redditi prodotti nel 2022.

Si rammenta, inoltre, che il suddetto modello va utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2022 al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (IRPEF o IRES dovute dai singoli soci).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il Comunicato n. 98, comunica che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:

- Entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
- Entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.

AMBITO SOGGETTIVO

Sono tenuti alla presentazione del modello Redditi SP:

- ♦ Le società semplici;
- ♦ Le società in nome collettivo (s.n.c.) e in accomandita semplice (s.a.s.);
- ♦ Le società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- ♦ Le società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- ♦ Le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- ♦ Le aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- ♦ Gruppi europei di interesse economico GEIE.

Sono obbligati alla presentazione del Mod. Redditi SP 2023 i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

A tal fine si considerano periodi d'imposta coincidenti con l'anno solare:

- Gli esercizi di durata pari a 12 mesi, con inizio al 1° gennaio e termine al 31 dicembre;
- Gli esercizi di durata inferiore a 12 mesi, a condizione che gli stessi terminino il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 2022 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2022).

Al contrario, sono considerati periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare:

- Quelli di durata superiore a 12 mesi,
- Quelli cd. a cavallo di due anni solari;
- Quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2022.

Il periodo di imposta può non essere coincidente con l'anno solare quando si verificano particolari situazioni, quali:

- Cessazione dell'attività in corso d'anno,
- Liquidazione;
- Trasformazione;
- Scissione;
- Fusione.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP devono essere redatte su modello conforme a quello approvato entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, i modelli approvati entro il mese di febbraio, devono essere utilizzati per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. Qualora il periodo d'imposta non comprenda il 31 dicembre si utilizzeranno i modelli vecchi. In altre parole, i soggetti con periodo d'imposta non coincidenti con l'anno solare devono utilizzare i

modelli di dichiarazione approvati nel corso dello stesso anno solare in cui si chiude il proprio esercizio di riferimento.

SOGGETTI ESONERATI

Non devono presentare il modello REDDITI SP:

- ➡ Le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello REDDITI PF, utilizzando i quadri di specifico interesse);
- ➡ Le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il modello REDDITI SC o il modello REDDITI ENC, a seconda dei casi, per dichiarare i redditi di fonte italiana);
- ➡ I condomini (questi devono invece presentare il modello 770 quali sostituti d'imposta per le ritenute effettuate).

Inoltre, sulla base dell'art. 1 commi 1 e 6 del DPR n.600/73, la società semplice non è obbligata a presentare il modello redditi SP:

- Se nel corso del periodo d'imposta non ha conseguito alcun reddito (es. derivante dalla distribuzione di dividendi da parte della partecipata o dal trasferimento di partecipazioni); interpello DRE Piemonte 7.04.2017 n.901 – 171/2017;
- Tenuto conto che non rientra tra i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'art. 13 del DPR 600/73.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il modello REDDITI SP deve essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente dallo stesso contribuente, mediante Entratel o Internet, ovvero avvalendosi di intermediari abilitati (Dottore Commercialista).

A tal riguardo, ci precisa che:

- La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Qualora il contribuente si rivolga ad un intermediario abilitato per la trasmissione del modello Redditi, deve farsi rilasciare:

- ✓ una dichiarazione datata e sottoscritta, comprovante l'assunzione dell'impegno a trasmettere, per via telematica, i dati contenuti nel modello; detta dichiarazione dovrà poi precisare se il modello è stato consegnato dal contribuente già compilato o se lo stesso verrà predisposto dall'intermediario;
- ✓ la data dell'impegno, unitamente alla sottoscrizione e all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione;
- ✓ entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, l'originale della dichiarazione, firmata dal contribuente e redatta su modello conforme a quello approvato dalle Entrate, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione.

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata mediante il servizio telematico viene trasmessa telematicamente da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utente che ha effettuato l'invio, entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della dichiarazione. Tale attestazione, consultabile attraverso il servizio telematico Entratel o Internet, resta disponibile per 30 giorni, dopodiché la stessa può essere richiesta dal sostituto d'imposta o dall'intermediario ai competenti Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, senza limiti di tempo. Per effetto delle nuove disposizioni, la suddetta attestazione costituisce, per il contribuente, la prova della presentazione della dichiarazione.

Da ultimo si rammenta che, già a decorrere dal periodo d'imposta 2016:

- ⇒ Non è più possibile presentare la dichiarazione unificata dei redditi e IVA (art. 1 co. 641 della L. 23.12.2014 n. 190, così modificato dall'art. 10 co. 8-bis del DL 31.12.2014 n. 192, conv. L. 11/2015);
- ⇒ La dichiarazione dei redditi delle società di persone deve essere presentata obbligatoriamente in forma autonoma.

TERMINE DI PRESENTAZIONE

Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi delle società di persone scade l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2, comma 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Ai fini dell'adempimento della presentazione, non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio, ma solo la data di chiusura del periodo d'imposta. Pertanto, i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare dovranno presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre 2023.

Si precisa che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni). Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Le società di persone e gli enti a esse equiparati sono tenute al solo versamento dell'Irap. L'Irpef è, infatti, versata direttamente dai soci, a cui i redditi sono imputati per trasparenza (a prescindere dalla percezione).

Il versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione delle società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR va effettuato entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa, quindi entro il **30 giugno 2023**. A tutti i soggetti è consentito versare le imposte dovute entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza del termine con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi (il 30 luglio cade di domenica e pertanto il termine utile per effettuare i versamenti slitterebbe al 31 luglio).

Tuttavia **per l'anno 2023** il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il Comunicato n. 98, ha comunicato che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 50/2023

PAGINA

5/14

e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:

- Entro il **20 luglio 2023**, senza alcuna maggiorazione;
- Entro il **31 luglio 2023**, applicando una maggiorazione dello 0,40%.

Si precisa inoltre che potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione degli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte o addizionali, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non superano ciascuno il limite di 12 euro (art. 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Gli importi che scaturiscono dalla dichiarazione dovranno essere versati previo arrotondamento all'unità di euro. Se, invece, l'ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (es. acconti, rateazioni), prima di essere versato, si applica la regola dell'arrotondamento al centesimo di euro.

L'acconto relativo al periodo d'imposta 2023 è dovuto per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir, nella misura pari al 100 per cento (comma 18 dell'art. 11 del decreto-legge n. 76 del 2013) dell'importo indicato nel rigo IR21 (salvo quanto indicato di seguito), sempreché tale importo sia superiore a euro 51,65 (al netto di detrazioni, ritenute d'acconto e crediti d'imposta);

L'acconto è pari al 100% dell'imposta dichiarata nell'anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo:

- Unico versamento, entro il 30 novembre, se l'acconto è inferiore a 257,52 euro
- Due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro;

In tale ultima ipotesi, l'acconto va versato in misura pari al:

- ▲ 40 per cento, per la prima rata, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione (30.6.2023, prorogato per quest'anno al 20 luglio 2023).
Si fa presente che il versamento della prima rata non è dovuto se l'importo non è superiore a euro 103. Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo;
- ▲ Residuo 60 per cento, per la seconda rata, entro il 30 novembre 2023.

È importante evidenziare che, l'art. 58, comma 1, D.L. 124/2019 ha introdotto una importante novità in merito ai versamenti di acconto dell'imposta da parte dei soggetti con ISA. La norma ha previsto che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 50/2023

PAGINA

6/14

stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 115 del TUIR, aventi i predetti requisiti (si veda l'art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), i versamenti di acconto dell'imposta sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento (art. 58, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).

Dal periodo di imposta 2020, quindi, a seconda della tipologia d'imposta e del tipo di soggetto tenuto al versamento, occorre distinguere due modalità di calcolo degli acconti di imposta:

- l'acconto dei **soggetti senza ISA**, dovuto nella misura del 40% prima rata e 60% seconda rata;
- l'acconto dei **soggetti con ISA**, dovuto, secondo le nuove regole dell'art. 58, D.L. 124/2019 nella misura del 50% prima rata e 50% seconda rata;

Per maggiore chiarezza si riepilogano, in forma tabellare, le diverse fattispecie di cui si è detto.

INFERIORE O UGUALE A € 51,65.	Non è dovuto alcun acconto
SUPERIORE A € 51,65 FINO A € 257,52.	Versamento in unica soluzione, il 30 novembre nella misura del 100%.
SUPERIORE A € 257,52	Versamento dell'acconto effettuato in due rate: <u>Per i soggetti senza ISA</u> ▪ La prima, nella misura del 40%, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente (entro il 30.6.2023, prorogato per quest'anno al 20 luglio 2023); ▪ La seconda, nella misura del 60 % entro il 30 novembre 2023. <u>Per i soggetti ISA:</u> ▪ nella misura del 50% prima rata e 50% seconda rata

Il termine di versamento delle imposte da parte delle società di persone interessate da operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, fusione e di scissione) è stato modificato con il Decreto Semplificazioni. Viene stabilito, infatti, che in tali ipotesi il termine di versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'IRAP è il giorno 30 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE DELLE SOCIETÀ DI PERSONE E ASSOCIAZIONI DI CUI ALL'ART. 5 TUIR	
DISCIPLINA GENERALE	IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 50/2023

PAGINA

7/14

Entro il 30 giugno dell'anno di
presentazione della dichiarazione

Entro il 30 del mese successivo a
quello di scadenza del termine della
dichiarazione

La modifica normativa trova applicazione alle operazioni poste in essere a partire dall'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni Fiscali il 13.12.2014.

È facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza, ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

Recentemente, per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023 nelle regioni dell'Emilia Romagna e delle Marche, l'art. 1 del D.L. 61/2023 (Decreto Alluvioni) ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari/previdenziali per i soggetti che, alla data del 1.5.2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 del suddetto decreto (alcuni Comuni di: Emilia-Romagna, Marche e Toscana). In particolare, sono stati sospesi i termini degli adempimenti e versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo che va dal 1.5.2023 al 31.8.2023.

Tutti i contribuenti devono effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (IRAP, imposte sostitutive, IVA) esclusivamente per via telematica utilizzando la delega unica Mod F24 e considerando i seguenti codici tributo:

CODICE TRIBUTO	IMPOSTA
3800	SALDO 2022
3812	ACCONTO I RATA
3813	ACCONTO II RATA - O ACCONTO UNICA SOLUZIONE
3805	INTERESSI PAGAM.TO DILAZIONATO

RATEIZZAZIONE

Anche quest'anno è prevista la facoltà di rateizzare i versamenti a titolo di saldo e di acconto di tutte le imposte. Sono esclusi dalla rateizzazione soltanto gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre. In ogni caso il pagamento rateale deve concludersi entro il mese di novembre.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi con il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all'imposta, ma devono essere versati con apposito codice tributo nello stesso modello F24.

Nella tabella che segue sono indicati gli interessi che devono essere corrisposti nell'ipotesi di versamento effettuato in modo rateale, con la distinzione tra i versamenti entro il 20.07.2023

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 50/2023

PAGINA

8/14

senza maggiorazione e i versamenti dopo tale data, ma non oltre il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,40%.

SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA					
1° RATA ENTRO IL 20 LUGLIO 2023			1° RATA ENTRO IL 31 LUGLIO 2023 (IL 30 LUGLIO 2022 CADE DI DOMENICA) (Con maggiorazione dello 0,40%)		
RATA	SCADENZA	INTERESSI (%)	RATA	SCADENZA	INTERESSI (%)
1	20 luglio	0,00	1	31 luglio	0,00
2	20 luglio	0,18	2	21 agosto (il 20 cade di domenica)	0,18
3	21 agosto (il 20 cade di domenica)	0,51	3	18 settembre (il 16 cade di sabato)	0,51
4	18 settembre (il 16 cade di sabato)	0,84	4	16 ottobre	0,84
5	16 ottobre	1,17	5	16 novembre	1,17
6	16 novembre	1,50			

COMPENSAZIONI

I debiti e i crediti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive possono essere oggetto di compensazione (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

La compensazione è effettuata mediante il modello di pagamento F24.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla medesima dichiarazione. Ad esempio, l'eccedenza a credito IRAP può essere utilizzata per compensare altri debiti (IVA, ritenute) piuttosto che per diminuire l'acconto IRAP. Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

- In compensazione utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero, in quanto, in assenza della presentazione della distinta di pagamento F24, l'ente o gli enti destinatari del versamento unitario non possono venire a conoscenza delle compensazioni operate e regolare le reciproche partite di debito e credito;
- in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili a è di € 2.000.000 euro, per ciascun anno solare.

Nel 2020 l'importo massimo compensabile era già stato innalzato da 700.000 a 1 milione di euro per effetto del decreto Rilancio e, per il solo anno 2021, secondo quanto stabilito dall'art.

22, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni Bis), è stato ulteriormente innalzato da 700.000 euro a 2 milioni di euro.

A decorrere dall'anno 2022, la Legge del 30.12.2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) all'art. 1 comma 72, ha previsto a regime, il limite dei 2 milioni di euro per la compensazione dei crediti, così come era stato previsto per il 2021.

Detto limite, in ogni caso, vale soltanto per le compensazioni cosiddette "orizzontali", cioè imposta da imposta (ad esempio compensazione di un credito IVA con un debito IRAP) e non per quelle verticali, cioè nell'ambito della stessa imposta (ad esempio compensazioni di debiti IVA con crediti IVA).

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore al suddetto limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

Si rammenta che, in base all'art. 1, comma 574, Legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 3, DL n. 50/2017 convertito dalla Legge n. 96/2017, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti d'imposta per importi superiori a € 5.000 annui devono richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97, alla dichiarazione dalla quale emerge il credito,

DICHIARAZIONE CORRETTIVA

Si definisce dichiarazione "correttiva nei termini" quella presentata entro il termine di scadenza, per rettificare o integrare una dichiarazione già presentata. La dichiarazione correttiva, completa di tutte le sue parti, sostituisce completamente quella originaria e non comporta l'applicazione di sanzioni. A tali fini, deve essere barrata la casella "correttiva nei termini" nel frontespizio della dichiarazione.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa, presentando una nuova dichiarazione, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa, barrando la casella "dichiarazione integrativa".

Si considera valida anche la dichiarazione presentata entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

L'art. 5 del D.L. del 22 ottobre 2016 n. 193 (così come convertito in L. del 1 dicembre 2016 n. 22) ha esteso il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparandola, sotto tale profilo, alla dichiarazione integrativa in favore dell'Amministrazione, ovvero entro i termini per l'accertamento stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (se trattasi di dichiarazione dei redditi, IRAP e 770), ed entro i termini per l'accertamento stabiliti dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 (se trattasi di dichiarazione IVA).

Pertanto, la dichiarazione integrativa, sia a sfavore che a favore del contribuente, potrà essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la relativa dichiarazione.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 50/2023

PAGINA

10/14

L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere, a discrezione del contribuente:

- Utilizzato in compensazione attraverso il mod. F24;
- Richiesta a rimborso.

Diversamente, se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito risultante può essere, a discrezione del contribuente:

- Utilizzato in compensazione attraverso il mod. F24, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
In questo caso, nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui si è presentata la dichiarazione integrativa deve essere indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, utilizzando il quadro DI;
- Richiesta a rimborso.
In questo caso si ritiene ancora applicabile il termine di 48 mesi dal versamento, previsto dall'art. 38, D.P.R. n. 602/73.

Il quadro DI deve essere utilizzato dai soggetti che nel 2022 hanno presentato una o più dichiarazioni integrative a favore oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2 D.P.R. n. 322/98, infatti, nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui viene presentata la dichiarazione integrativa a favore ultrannuale deve essere indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Sulla base delle diverse casistiche che possono presentarsi a seconda dell'anno di riferimento della dichiarazione integrativa a favore, si espone la seguente tabella.

ANNO DI RIFERIMENTO DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE	MODELLO DI DICH.	SCADENZA NATURALE	PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA	MODELLO DA UTILIZZARE PER LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA	DOVE INDICARE IL CREDITO	DATA INIZIO UTILIZZO DEL CREDITO
2017	REDDITI 2018	31/10/2018	Dall' 1/1/2022 al 31/12/2022	REDDITI 2018	Quadro DI, Mod. REDDITI 2023	Dall' 1/1/2023
2018	REDDITI 2019	02/10/2019	Dall' 1/1/2022 al 31/12/2022	REDDITI 2019	Quadro DI, Mod. REDDITI 2023	Dall' 1/1/2023

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 50/2023

PAGINA

11/14

2019	REDDITI 2020	10/12/2020	Dall' 1/1/2022 al 31/12/2022	REDDITI 2020	Quadro DI, Mod. REDDITI 2023	Dall' 1/1/2023
2020	REDDITI 2021	30/11/2021	Dall' 1/12/2021 al 30/11/2022	REDDITI 2021	Il credito emergente da REDDITI 2021 è indicato nel Mod. REDDITI 2022 come credito del periodo precedente	Dall' 1/1/2021 in linea generale
			Dall' 1/1/2022 al 31/12/2022		Quadro DI, Mod. REDDITI 2023	Dall' 1/1/2023
2021	REDDITI 2022	30/11/2023	Dall' 1/12/2022 al 30/11/2023	REDDITI 2022	Il credito emergente da REDDITI 2022 è indicato nel Mod. REDDITI 2023 come credito del periodo precedente	Dall' 1/1/2022 in linea generale
			Dal 30/11/2023 al 31/12/2023		Quadro DI, Mod. REDDITI 2024	Dall' 1/1/2024

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Al fine di poter fornire compiutamente l'assistenza tributaria per la predisposizione della dichiarazione in oggetto, tenuto conto delle inevitabili esigenze di coordinamento, i clienti interessati sono invitati a compilare, sottoscrivere e trasmettere allo studio, quanto prima, il riepilogo di cui all'allegato n. 1, corredato della relativa documentazione necessaria.

Le società destinatarie della presente sono pregate di portare la stessa a conoscenza dei singoli soci eventualmente interessati.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 50/2023

PAGINA

12/14

Si precisa, come già comunicato con l'informativa sulla firma elettronica avanzata c.d. "FIRMA GRAFOMETRICA", che lo STUDIO ADRIANI, ha introdotto dal 2017 una innovativa tecnologia che consente di firmare i documenti in formato elettronico, eliminando il ricorso alla carta, cercando di migliorare l'efficienza nella sottoscrizione e conservazione di quei documenti che richiedono una o più firme autografe evitando la stampa dei documenti da firmare.

La sottoscrizione delle dichiarazioni pertanto, avverrà mediante l'utilizzo della FIRMA GRAFOMETRICA, una modalità di firma autografa che possiede requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come "Firma Elettronica Avanzata". La normativa che regola questa materia è contenuta sia nel Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice Amministrazione Digitale) sia nel DPCM del 22 febbraio 2013.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 50/2023

PAGINA

13/14

ALLEGATO 1

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE MOD. REDDITI 2023 REDDITI 2022

QUADRO DI RIFERIMENTO MOD. REDDITI		DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE	N. ALL.	VISTO
FRONTESPIZIO		☐ Fotocopia del codice fiscale e/o partita I.V.A. della società dichiarante ☐ Visura aggiornata della C.C.I.A.A. ☐ Abbonamento speciale canone RAI		
RA	REDDITI DEI TERRENI	Copia certificati catastali degli immobili posseduti Fotocopia atti stipulati nel corso del 2022 relativi a: ☐ compravendita ☐ donazione		
RB	REDDITI DEI FABBRICATI	Copia certificati catastali degli immobili posseduti Fotocopia atti stipulati nel corso del 2022 relativi a: ☐ compravendita ☐ donazione ☐ canoni di locazione di competenza dell'anno 2022 anche se non percepiti.		
RE	REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	☐ Prospetto per la determinazione del reddito - incassi e pagamenti del 2022; ☐ Ricevute di compensi relativi a collaborazioni coordinate e continuative; ☐ Certificazioni ritenute d'acconto subite ☐ Prospetto redatto dal consulente del lavoro per il TFR personale dipendente		
RF	REDDITI DI IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA	☐ Dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore; ☐ Per coloro che aderiscono al concordato preventivo: ➤ Data di presentazione della comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale; ➤ Copia comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale		
RH	REDDITI DI PARTECIPAZIONE	Attestazione rilasciata dalla società di persone, associazione tra professionisti, imprese familiari e soggetti assimilati per le quote di reddito o di perdite subite per l'esercizio 2022		
RL	REDDITI DIVERSI	Dati riferiti ai redditi occasionali ☐ di lavoro autonomo ☐ attività commerciali ☐ certificazioni delle ritenute di acconto subite		
RM	REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA	Attestazione redditi soggetti a tassazione separata percepite nell'anno 2022		
RD	REDDITI DI ALLEVAMENTO E ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE	Ammontare dei redditi derivanti da attività di allevamento Ammontare dei corrispettivi derivanti dall'attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche		
RN	REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI	☐ Elenco aggiornato dei soci; ☐ Quote percentuali dei redditi da imputare ai singoli soci		
RU	CREDITI D'IMPOSTA	Ammontare dei crediti d'imposta concessi nell'anno 2022		

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 50/2023

PAGINA

14/14

RT	PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA	☐ plusvalenze ed altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, comma 1, lettere da c-bis a c- quinquies, del TUIR; ☐ cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate; ☐ cessioni a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi; ☐ contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine; ☐ cessioni a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 67, comma 1, lett. c- quinquies)		
RX	COMPENSAZIONI RIMBORSI RATEIZZAZIONE	Versamenti di importi versati in acconto ☐ I.R.A.P.		
RW	INVESTIMENTI ALL'ESTERO E/O ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA	☐ Dichiarazione per la compilazione del quadro RW		
RP	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI, RISPARMIO ENERGETICO ED ACQUISTO DI MOBILI	☐ Spese sostenute per interventi di recupero edilizio; ☐ Spese sostenute per acquisto mobili e grandi elettrodomestici finalizzato all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione edilizia; ☐ Spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.		